

ANGELO MAIETTA

LA FONDAZIONE MEUCCI: UN PRIMO PASSO VERSO LA « ISTITUZIONALIZZAZIONE » DI INTERNET

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il Sistema D.N.S. e le Autorità di Registrazione. — 3. La Fondazione Meucci. — 3.1. (*segue*) Organi e Struttura. — 4. Considerazioni conclusive.

1. PREMESSA.

L'ultimo decennio ha costituito per la società civile una incredibile e sconosciuta accelerazione tecnologica che ha portato al ripensamento di ogni forma di relazione e comunicazione ad ogni livello organizzativo ed in tutti i settori del quotidiano divenire, da quello economico a quello giuridico-sociologico; nuove ipotesi concettuali tendenti ad una rivisitazione delle categorie e delle partizioni tradizionali tanto da superarsi l'antica contrapposizione tra diritto di proprietà e diritto di credito per giungere al punto di distinguere tra il diritto di chi accede e il diritto di chi non accede¹.

Il riferimento all'accesso rimanda in modo istantaneo, in una linguistica moderna, a pensare al fenomeno delle reti internet, una ragnatela di comunicazione globale, pervasiva al punto da guadagnarsi, da parte di attenta ed autorevole dottrina, la definizione di modello organizzativo².

Un modello, quello di internet, di organizzazione, per così dire spuria, avulsa da dogmi di tipo proprietario³ e scevra da condizionamenti di ri-

¹ Il passaggio epocale tra i due mondi, quello della proprietà e quello della connessione alla rete è descritto, con una analisi tanto lucida e puntuale quanto, a volte, preoccupante da J. RIFKIN, *L'era dell'accesso*, Milano, Mondadori, 2001, *passim*.

² S. RODOTÀ, www.interlex.com/675/rodotint.htm. Scrive l'Autore: «Di fronte a noi abbiamo davvero un modello di organizzazione sociale. In due sensi: nel senso proprio, perché si propone alla società un suo modo di organizzarsi. Non più l'organizzazione piramidale, ma l'organizzazione a rete. Non più un'organizzazione con una comunicazione a suo modo autoritaria, dall'alto verso il basso e anche le prime forme di interattività non modificavano ra-

dicalmente questo schema, ma davvero come una possibilità di una rete di rapporti che consenta a ciascuno di entrare in rapporto con gli altri mettendo in discussione l'assetto gerarchico dell'organizzazione sociale. Non ci sono privilegi nel comunicare, anche la più ricca delle strutture di tipo tradizionale, le televisioni dei 500 canali, non hanno le potenzialità di rottura dello schema gerarchico che abbiamo conosciuto perché non tutti possono nello stesso tempo assumere il ruolo di produttori e consumatori delle informazioni».

³ D. CORAPI, *Questioni di Intellectual Property*, in S. SICA-P. STANZIONE, *Commercio Elettronico e Categorie Civilistiche*, Milano, 2002, pag. 344.

mando ordinamentale che, se da un lato, ne ha facilitato l'espansione, dall'altro, ha contribuito ad accendere animati dibattiti sul se considerare internet una « zona franca » del diritto o, anzi, un esempio di società senza Stato pur attraversando ogni Stato senza consentire al singolo ordinamento di scalfire le sue regole (auto dettate) con precetti normativi di dettaglio.

La *querelle* è tutt'altro che sopita, al punto che oggi, si discute di un « diritto dell'internet », una sorta di riconoscimento di autonoma dignità di disciplina giuridica di settore che riesce, più che in qualsiasi altro ambito a manifestare i suoi precipi caratteri di interdisciplinarietà⁴, di forte conubio tra diritto e tecnologia, tra regola ed eccezione.

In verità, l'espressione « diritto dell'internet », risulta a parere di chi scrive come una sorta di antitesi concettuale atteso che, discutere di diritto, com'è noto, vuol dire regolamentare, normare, fornire una regola che in tanto è valida ed efficace in quanto riesce ad essere precettiva e vincolante, magari con l'applicazione, in difetto di osservanza, di una sanzione; per contro, argomentare su internet, significa rendere palese un esempio di territorio infinito, sganciato da criteri di fisicità⁵, non soggetto a poteri sovrani, sfuggente ad ogni logica di diritto in termini di *property*: internet è di tutti e di nessuno, si è più volte ripetuto ed allora come coniugare la spinta autonomista di internet con il diritto, con l'esigenza di regolare anche internet? La risposta potrebbe rinvenirsi nel cercare di fornire agli organismi che gestiscono la rete di una potestà normativa « a fonte legislativa », se ed in quanto possibile ed è in tale prospettiva che si innesta l'odierna successiva riflessione.

In particolare, oggi, il *punctum dolens*, è costituito dal fatto che l'auto-regolamentazione di internet finisce quasi sempre per entrare in conflitto con le norme di diritto positivo che, navigando qua e là *per*(corsivo dell'A.) la rete, finiscono per essere minate, nella loro effettività, *dalla* (corsivo dell'A.) rete⁶.

2. IL SISTEMA D.N.S. E LE AUTORITÀ DI REGISTRAZIONE.

La breve premessa fatta, di ordine concettuale, diventa, nella realtà pratica, la « cartina di tornasole » della inadeguatezza di alcune soluzioni

⁴ S. SICA, *Commercio Elettronico e Categorie Civilistiche: un'introduzione*, in S. SICA-P. STANZIONE, *Commercio Elettronico e Categorie Civilistiche*, Milano, 2002, pag. 4.

⁵ La « crisi » del principio di territorialità del diritto, anche e soprattutto relativamente all'*internet law*, è autorevolmente sostenuta da N. IRTI, *Norma e luoghi, problemi di geo-diritto*, Bari, 2002, *passim*. L'Autore si interroga: « qual è il rapporto tra norma e luoghi? La terra è fondamento originario o pura dimensione applicativa? ».

⁶ T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Padova, 1998, pag. 33 ss. Significativo appare un passaggio dell'Auto-

re in ordine all'abbandono in internet del concetto di territorialità; testualmente: « ... è assurdo pensare che la protezione accordata, per esempio, ad un marchio nei confronti di ogni utilizzazione illecita possa essere fatta valere se i dati digitali che rappresentano la violazione transitano per il paese, su di un tratto dell'autostrada dell'informazione e non vi sia protezione invece quando seguono un altro percorso. Le « autostrade dell'informazione » non hanno un tracciato localizzato: rappresentano un modo metaforico per dire che l'informazione (i « dati ») viaggiano liberamente sulla rete mondiale. Appare completamente escluso il principio *quidquid est in territorio est de territorio...* ».

giuridiche utilizzate per dare tutela a chi, proprio nella rete delle reti, rivendica diritti assoluti che sembrano svilire la loro essenza.

Il caso di scuola, com'è noto, è quello del sistema dei nomi a dominio, tecnicamente definiti dalle regole di internet⁷ come indirizzi elettronici⁸ che consentono una maggiore facilità di raggiungimento del sito richiesto dall'utente, ma che molto spesso, per il loro evocare alla mente espressioni suggestionanti o note nel diritto reale, finiscono per coincidere con i segni distintivi di una impresa con conseguente pretesa di tutela ai sensi della disciplina relativa ai diritti di privativa industriale⁹, alla concorrenza sleale, al diritto d'autore¹⁰ o, finanche al diritto al nome¹¹.

⁷ Le procedure di assegnazione dei nomi a dominio e le regole « comportamentali » della rete sono rinvenibili al sito www.nic.it.

⁸ In aderenza a tale orientamento, in dottrina, sia consentito il rinvio a A. MAIETTA, *La tutela giuridica del domain name: spunti per una riflessione*, in S. SICA-P. STANZIONE, *Commercio Elettronico e Categorie Civilistiche*, Milano, 2002, pag. 351 e ss.; ID., *Domain name: il « pendolo » della giurisprudenza tra domicilio elettronico e segno distintivo*, in *Il Corriere Giuridico*, 10/02, pag. 1350 ss.; nonché G. TARIZZO, *L'applicabilità della disciplina sui marchi ai nomi di dominio: certezze e dubbi*, in questa *Rivista*, n. 3/00, pag. 500 e ss.

⁹ Cfr. in tal senso, MAYR, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA*, n. 5, Milano, 1996; E. TOSI, *La tutela della proprietà industriale*, in *I problemi giuridici di internet*, Milano, 2001; A. AMBROSINI, *La tutela del nome di dominio*, Napoli, 2000, *passim*; A. PALAZZOLO-E.M. TRIPODI, *Privative industriali, nomi di dominio, concorrenza, pubblicità on line*, in E.M. TRIPODI-F. SANTORO-S. MISSINEO, *Manuale di commercio elettronico*, Milano, 2000, pag. 324 e ss.; N. ARIANI, *I segni distintivi nell'era di internet: cenni alla disciplina del domain name*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, vol. II, *Il diritto industriale*, pag. 156 e ss.; P. CERINA, *Internet: nuova frontiera per il diritto dei marchi?*, in *Dir. Ind.*, 1996, pag. 552; C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 1997, pag. 341; FRASSI, *Internet e segni distintivi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, II, pag. 178; L. PEYRON, *Nomi a dominio — domain name — e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*, in *Giur. It.*, 1997, I, 1857; SCIAUDONE, *Internet*, « domain name » e tutela del marchio, in *Dir. Ind.*, 1998, 141; AIMO, *Internet, domain name, e diritti di proprietà intellettuale sui segni distintivi: le prime decisioni italiane*, in *Contratto ed Impresa Europa*, 1998, 554;

P. SPADA, *La proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, II, 635; ID., *Domain Names e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 713; A.M. GAMBINO, *Natura e tutela dei domain names*, in *Working Papers*, Milano, 1999; A. PALAZZOLO, *Il « domain name »*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, pag. 167; P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider* (nota a Trib. Roma 22 marzo 1999) in questa *Rivista*, 2000, pag. 67; IDEM, *Aspetti problematici relativi al rapporto tra nome a dominio e marchio altrui*, in questa *Rivista*, n. 4-5/00, pag. 675 e ss.; R. SALA, *Sul rapporto tra domain names e segni distintivi*, in *Resp. com. impresa*, 1997, pag. 689 ss.; A. IMPRODA, « *Segni distintivi e domain names: un rapporto conflittuale* », in questa *Rivista*, n. 2/00, pag. 366 e ss.

¹⁰ Art. 100, R.D. 22 aprile 1941, n. 633: 1. *Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.* 2. *Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da restare esclusa ogni possibilità di confusione.* 3. *E vietata ugualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.* 4. *Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.*

¹¹ Sul diritto al nome e sulla tutela accordata allo stesso si rinvia a V. RAPARELLI, *Alcune riflessioni sul fondamento giuridico del diritto al nome* (nota a Corte Cost. 11 maggio 2001, n. 120) in *Foro it.*, 2002, I, 647 con tutta la bibliografia ivi contenuta, nonché E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962,

Non è questa la sede per ripercorrere le argomentazioni della copiosa giurisprudenza formatasi sul tema¹², né tantomeno riaprire il dibattito che impegna la dottrina in ordine alla natura giuridica dei *domain names*, ma risulta pertinente alle odierne considerazioni, il richiamo ai domini di internet, perché è proprio sulle modalità di assegnazione e sulla regolamentazione degli stessi che andrà ad innestarsi la costituenda Fondazione Meucci.

Com'è noto, l'assegnazione di un nome a dominio, è oggi regolata da un organismo *non profit* di natura privatistica, con sede negli Stati Uniti, denominato ICANN (*internet corporation for assigned names and numbers*), il quale si giova dell'ausilio, a livello continentale di altre quattro autorità di registrazione, a loro volta ramificate, nelle singole nazioni in tante autorità di registrazione¹³.

I, 251; A. DE CUPIS, *I diritti ai segni distintivi personali*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1982, 437. Un interessante distinguo, per rimanere in tema, tra il nome civile ed il *domain name* è rinvenibile in A. ANTONINI, *La tutela giuridica del nome di dominio*, in questa *Rivista*, n. 6/01, pag. 817 e ss. L'Autore sottolinea come la differenza di maggior momento tra nome civile e nome a dominio riposi nel fatto che la tutela del primo a differenza del secondo non può essere esclusiva atteso che il nome civile è insufficiente ad identificare un solo soggetto, operazione questa possibile solo con l'aggiunta della data di nascita e del luogo di nascita.

Ancora sul punto si segnala A. VITERBO, *La tutela dei nomi a dominio come tutela del diritto al nome*, nota a Trib. Torino, 23 dicembre 2000, in questa *Rivista*, 3/01, pag. 544 e ss.

¹² In ordine cronologico si segnalano le seguenti pronunce: Tribunale di Bari, 24 luglio 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2316, nota CASENTINO; Tribunale Modena, 23 ottobre 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2316; Tribunale Milano, 9 giugno 1997, in questa *Rivista.*, 1997, 955; Tribunale Milano, 10 giugno 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 923; Tribunale Milano, 22 luglio 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 430, nota SACCANI; Tribunale Roma, 2 Agosto 1997, in questa *Rivista.*, 1997, 961, nota LIGUORI; Idem, in *Arch. Civ.*, 1998, 952, nota SCIAUDONE; Idem, in *Il diritto industriale*, 1998, 138, nota MONTUSCHI; Pretura Valdarno, 27 maggio 1998, in *Arch. Civ.*, 1999, 608, nota SCIAUDONE; Tribunale Vicenza, 6 luglio 1998, in *Giur. it.*, 1998, 2342; Tribunale Macerata, 2 dicembre 1998, in *Il diritto industriale*, 1999, 35, nota Quaranta; Tribunale Padova, 14 dicembre 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 3061; Tribunale Verona, 25 maggio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 162, nota TOSI; Idem, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 370, nota

CARAPPELLA, CASSANO; Tribunale Verona, 14 luglio 1999, in *Foro it.*, I, 2334, nota PASCUZZI; Tribunale Genova, 17 luglio 1999, in questa *Rivista.*, 2000, 341, nota D'ARRIGO; Idem, in *Diritto e Pratica delle Società*, 1999, n. 24, 73, nota DE CRESCENZO; Tribunale Verona, 21 luglio 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 162, nota TOSI; Tribunale Genova, 13 ottobre 1999, in questa *Rivista.*, 2000, 346, nota D'ARRIGO; Tribunale Firenze, 5 gennaio 2000, in *Foro toscano*, 2000, 14, nota BALLI; Tribunale Roma, 2 febbraio 2000, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 132; Tribunale Torino, 2 febbraio 2000, in *Il diritto industriale*, 2001, 60; Tribunale Milano, 3 febbraio 2000, in questa *Rivista*, 2000, 493, nota CASSANO; Tribunale Milano, 7 Marzo 2000, in questa *Rivista*, 2000, 494, nota TARIZZO; Tribunale Roma, 9 marzo 2000, in *Il diritto industriale*, 2001, 64, nota FOGLIA; Tribunale Cagliari, 30 Marzo 2000, in *Riv. giur. sarda*, 2001, 99, nota DESSI; Tribunale Firenze, 29 giugno 2000, in *Il Corriere Giuridico*, n. 4/01 nota G. CASSANO; Tribunale Modena, 27 luglio 2000, in *Giur. merito*, 2001, 328 nota CASSANO; Tribunale Modena, 28 luglio 2000, in *Nuova giur. civ. commentata*, 2000, I, 691, nota CASSANO; Tribunale Modena, 23 agosto 2000, in *Vita not.*, 2001, 674, nota CASSANO; Tribunale Pistoia, 6 novembre 2000, al sito www.pistoia.tribunale.org visitato il 24 ottobre 2001; Tribunale Firenze - sez. distaccata di Empoli, 23 novembre 2000, in *Il Corriere Giuridico*, 10/02, nota A. MAIETTA; Tribunale Siracusa - sez. distaccata di Lentini, 23 marzo 2001, al sito www.studiocelentano.it visitato il 25/09/01; Tribunale Messina, 20 giugno 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 2975, nota LAGHEZZA.

Per una raccolta sistematica delle pronunce della giurisprudenza italiana, v. C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, *passim*.

¹³ La funzione e le origini dell'Icann,

In Italia, il governo dei nomi a dominio è demandato ad un organismo « bi-cefalo », « ospitato » dall'I.I.T. (già I.A.T.) del CNR, a Pisa, il quale si compone della *Registration Authority* e della *Naming Authority*. La prima autorità ha il compito di registrare il dominio internet al soggetto, persona fisica o giuridica, che ne faccia richiesta in aderenza al principio del *first come, first served*, secondo il quale un nome a dominio va assegnato a chi per primo ne faccia richiesta, senza che vi sia un preliminare controllo in ordine ad eventuali diritti di terzi sul medesimo e con la semplice sottoscrizione della L.A.R., acronimo di lettera di assunzione di responsabilità, con cui l'utente che si registra¹⁴ dichiara di utilizzare il dominio per scopi leciti, in buona fede e nell'ignoranza, *rectius* non conoscenza, di ledere eventuali diritti di privativa vantati da terzi.

La seconda autorità, invece, ha il compito di stabilire le regole di « galateo » della rete, secondo parametri prefissati¹⁵.

Orbene, già in altre occasioni, si è avuto modo di osservare come queste autorità di registrazione e regolamentazione, non abbiano, in realtà nulla di « autoritario »¹⁶, essendo relegate ad un ruolo di mero ufficio anagrafe¹⁷, una sorta di « contatore » dei domini assegnati; la critica mossa, trova la propria linfa nella circostanza che, sebbene la *registration authority* sia l'unico organismo in grado di assegnare in uso un *domain name*, la stessa esaurisce nell'atto amministrativo della concessione, la sua funzione, rimanendo la disciplina tecnica esistente e dettata dalla « consorella » *naming authority*, una semplice « cornice per un quadro inesistente ».

Quest'ultima considerazione è vieppiù rafforzata dall'analisi della giurisprudenza rinvenuta in argomento (poca in verità) la quale ha sempre sostenuto, salvo qualche sporadico caso, che le autorità di registrazione non hanno alcuna potestà normativa cogente e, pertanto, non sono nep-

sono ben illustrate da G. PASCUZZI, *Da Iana ad Iann: un nuovo regime per l'attribuzione dei nomi di dominio su internet*, in *Foro it.*, 1999, IV, 415.

¹⁴ Tutti i passaggi relativi alla procedura di registrazione, sono puntualmente evidenziati da P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi a dominio »*, Milano, 2002, pag. 51 e ss.

¹⁵ Si discute in tale contesto di *Netiquette*, intendendosi per tale, un compendio comportamentale da seguire da parte dell'internauta e da parte degli operatori di internet al fine del rispetto dell'etica comunicazionale. I principi generali a cui si ispirano le regole della *Net - etiquette*, sono quelli della buona fede, del rispetto delle regole sull'invio dei messaggi pubblicitari, il divieto di condurre guerre di opinione, etc. In particolare discute di *Netiquette*, a proposito della pubblicità *on line* S. SICA, in S. SICA-G. COMANDÈ, *Il Commercio Elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001, pag. 69 e ss.

¹⁶ P. MONTUSCHI, *Internet: la « guerra dei nomi » ed il ruolo della Registration*

Authority, in *Il diritto industriale*, n. 2/98, pag. 138 e ss. Già in quella sede l'Autrice segnalava un problema ancora attuale e cioè che l'autorità di registrazione è priva di ogni e qualsiasi potere oltre che degli strumenti per poter impedire la registrazione di un nome a dominio coincidente con un marchio registrato o altro segno distintivo simile, effettuata da chi non vanti un autonomo e legittimo diritto di utilizzo di quel segno; si sottolinea, in particolare, che l'autorità registrante può soltanto « sconsigliare » la registrazione all'uopo segnalando le eventuali « conseguenze giudiziarie » dell'operazione.

¹⁷ Per questo ordine di considerazioni sia consentito il rinvio a A. MAIETTA, *La tutela giuridica del domain name: spunti per una riflessione*, in S. SICA- P. STANZIONE, *Commercio Elettronico e Categorie Civiltiche*, Milano, 2002, pag. 359 e ss.; ID., *Domain name: il « pendolo » della giurisprudenza tra domicilio elettronico e segno distintivo*, in *Il Corriere Giuridico*, 10/02, pag. 1358.

pure legittimate a stare in giudizio nelle controversie relative ai nomi a dominio¹⁸.

L'impostazione seguita dalla giurisprudenza, ad avviso di chi scrive è davvero superficiale e priva di pregio; ed infatti, risulta davvero difficile condividere un ragionamento di questo tipo, in quanto, se è vero come è vero che chi vuole registrare un *domain name*, deve rivolgersi solo ed esclusivamente alla *registration authority* tanto da far sollevare profili di illecito anticoncorrenziale da parte di una attenta e puntuale dottrina¹⁹, ed è altresì vero che la registrazione di un nome a dominio integra una fattispecie contrattuale, stante l'obbligatorietà del pagamento di un prezzo, benché minimo, per la concessione (in uso) dello stesso, non sembra allo scrivente come l'autorità di registrazione non debba essere considerata parte processuale in un giudizio nel quale si controverta sulla legittimità dell'assegnazione, ancor più se si pensa che poi, in caso di accoglienza della azionata pretesa, il provvedimento giurisdizionale con precetto imperativo, è diretto proprio alla *registration authority* che avrà l'obbligo di cancellazione del dominio « usurpato », per poi riassegnarlo al legittimo (o presunto tale) titolare²⁰. Una contraddizione che si mostra ancor più evidente se si pone attenzione all'accordo stipulato con InfoCamere²¹, società con-

¹⁸ Tribunale di Modena, 7 dicembre 2000, in *Giur. merito*, 2001, pag. 328, nota Cassano ha disatteso l'istanza cautelare volta ad ottenere una pronuncia inibitoria dell'utilizzo d'un nome del sito internet perché non era stata chiamata in causa la *Registration Authority* che aveva assegnato il *domain name* contestato; in senso diametralmente opposto si è pronunciato il Tribunale di Roma, 23 agosto 2000, in *Riv. giur. trib.*, 2000, pag. 348, affermando che nel giudizio promosso al fine di ottenere una inibitoria cautelare per l'uso indebito di un *domain name* la *Registration Authority* non è litisconsorte necessario.

Per completezza espositiva si segnalano ancora le seguenti pronunce, tutte tese a « delegittimare » i provvedimenti della *Registration Authority*: Trib. Roma, 2 agosto 1997; Trib. Vicenza, 6 luglio 1998; Trib. Napoli, 3 dicembre 1998; Trib. Napoli, 14 gennaio 1999; Trib. Parma, 22 febbraio 1999; Trib. Napoli, 24 marzo 1999; Trib. Cagliari, 30 marzo 2000; Trib. Torino, 21 luglio 2000; Trib. Modena, 23 agosto 2000; Trib. Parma, 26 febbraio 2001.

¹⁹ Il riferimento è a P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei « nomi a dominio »*, Milano, 2002, pag. 36 e ss. L'Autore, con raffinata intuizione, segnala che, in effetti, l'autorità di registrazione opera in regime monopolistico, essendo l'unica « impresa » a gestire l'assegnazione dei nomi a dominio. Di là da disquisizioni sull'applicabilità o meno delle norme esistenti alla detta autorità, il dato segnalato è estremamente veritiero e condivisibile.

²⁰ Una recente pronuncia di merito, contrariamente all'indirizzo consolidato innanzi cennato, ha osservato che « non è accoglibile l'istanza di rimozione del dominio contro la *Registration Authority* se a tale soggetto non risulti esteso il contraddittorio nella procedura cautelare », Tribunale Brescia, 11 ottobre 2000, in *Dir. Industriale*, 2001, pag. 169, nota MONDINI.

²¹ L'accordo in menzione (sottoscritto il 21 marzo 2001 e tacitamente rinnovabile di anno in anno) crea un collegamento telematico tra i due enti al fine di effettuare da parte di Infocamere un monitoraggio costante dei domini assegnati e registrati onde acquisirli a patrimonio aziendale dell'impresa registrante e, da parte dello Iat, di verificare la « bontà » delle dichiarazioni rese nella lettera di assunzione di responsabilità sottoscritta dal richiedente la registrazione; il tutto al fine di prevenire il fenomeno di « accaparramento » dei domini internet da parte di soggetti non legittimati.

Di avviso contrario è stata la giurisprudenza che ha avuto modo di osservare come « tra i compiti della *Registration Authority* non rientra quello di verificare l'eventuale conflitto tra il *domain name* e la disciplina relativa ai marchi e agli altri segni distintivi », Tribunale di Genova, 18 dicembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, pag. 521, nota BOSSOLI.

Per le prime considerazioni in ordine al menzionato accordo, si veda L. TURINI, *Un accordo blocca gli abusi legati all'uso dei « domain name »*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/01, pag. 20 e ss.

sortile delle Camere di Commercio Italiane, avente ad oggetto un controllo preventivo sulle richieste di registrazione di un dominio internet, fatte da imprese, onde verificare l'esistenza di un marchio simile od uguale già registrato nel mondo reale ed al fine di evitare fenomeni di *cybersquatting*²²; ed infatti, il menzionato accordo riconosce implicitamente la funzione esclusiva della *registration authority* anche di « colloquio » con organi di diritto pubblico o, comunque, ad interesse pubblico²³.

Una ulteriore critica al sistema come, seppur sommariamente, descritto riguarda la funzione delle autorità di registrazione in una prospettiva, per così dire, « di destinazione ».

Si è più volte fatto cenno alla natura giuridica degli organismi di registrazione, *non profit* a carattere privatistico; ebbene, la questione è non poco discutibile, avuto riguardo al fatto che, se internet è dominio di tutti, della collettività, avremo come corollario che i servizi di internet sono servizi di interesse pubblico perché accessibili a tutti senza alcun tipo di restrizione, *ergo* la funzione svolta dalle autorità di registrazione, è una funzione pubblica o, più compiutamente, ad interesse pubblico²⁴ nella nozione ampia fornitaci dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la cui eloquenza vale qui la pena richiamare per la forte spinta di *policy* fornita: « *la nozione di servizio pubblico deve essere intesa nel suo significato più vasto, quale attività di qualsiasi natura connessa alla cura di interessi collettivi, sia essa svolta da soggetti pubblici o privati* »²⁵. Apertis verbis, il ruolo delle autorità di registrazione è un ruolo di carattere pubblico, *recte* pubblicistico, che ciò nonostante nasconde un vizio formale che ne inficia la legittimazione, vale a dire che la predetta autorità non trovando né la sua esistenza né la sua « collocazione » in nessun atto normativo statale è sfornita di potestà regolamentare, pur di fatto esercitandone una in maniera tanto vasta. La considerazione, altre volte ripresa, ha sollecitato la sensibilità

²² Il fenomeno del *cybersquatting* consiste nella registrazione come nomi a dominio di espressioni evocanti marchi registrati e nomi famosi, fatte da soggetti non titolari dell'omonimo marchio nel diritto reale, al solo scopo di rivendere il dominio così registrato a fini solo ed esclusivamente speculativi e lucrativi.

Per una analisi del fenomeno si veda G. CASSANO, *Domain Name Grabbing: l'incetta del nome di dominio dell'impresa celebre*, in *Il Corriere Giuridico*, 2000, 10, 1371; Id., *Cybersquatting*, in questa *Rivista.*, 2001, pag. 83 e ss.; P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su internet, interferenze con il marchio, domain grabbing e responsabilità del provider*, in questa *Rivista*, 2000, pag. 75 e ss.

²³ Nonostante le funzioni esercitate dall'autorità di registrazione, la dottrina ha ritenuto che in caso di illecito commesso via internet, la predetta autorità vada esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità, fondando tale ragionamento proprio sulla mancanza di riconoscimento legislativo per tali entità, alle quali, pertanto risulter-

rebbe troppo oneroso oltre che di difficile realizzazione, un controllo preventivo sulle eventuali registrazioni « abusive » fatte da terzi non titolari di un corrispondente diritto nel mondo reale. Tale impostazione, condivisibile per gran parte della motivazione è seguita da P. SAMMARCO, *Illeciti contraffattori: responsabilità del provider, rischio di impresa e ruolo della Registration Authority*, in questa *Rivista*, 6/02, pag. 1060 e ss.

²⁴ Di tale avviso sembra essere la dottrina dominante. Conforto alla tesi si rinvia in L. PUSATERI, *Natura giuridica dei provvedimenti concessori della Registration Authority Italiana*, in G. ZICCARDI-P. VITIELLO, *La tutela giuridica del nome a dominio*, Modena, 2000 pag. 33 e ss; nonché P. SAMMARCO, *Il regime giuridico...* cit., Milano, 2002, pag. 31; ed ancora, sia consentito A. MAIETTA, *Domain name: il « pendolo » della giurisprudenza...* cit., in *Il Corriere Giuridico*, 10/02, pag. 1357.

²⁵ Consiglio di Stato (Ad. Plen.), ord. 30 marzo 2000, n. 1, in *Giust. Civ.*, 2000, I, 1291 e 2163.

del legislatore, il quale, resosi conto della contraddizione e del vuoto normativo in argomento, a mente della esponenziale crescita del fenomeno, anche in una prospettiva, giova ricordarlo senza timori di sorta, di tipo economico profittevole ha varato un progetto che consiste nella creazione di un nuovo organismo denominato « Fondazione Meucci », il quale avrà il compito di stabilire le regole per la gestione dei domini di internet sotto il Tld .it. e di intervenire nelle dispute per la risoluzione dei conflitti relativi all'assegnazione dei nomi a dominio²⁶ con *top level domain.it*.

3. LA FONDAZIONE MEUCCI.

Come innanzi riferito, l'esigenza di fornire legittimità agli organi di registrazione e gestione dei domini di internet, attesa la vastità del fenomeno e la rilevanza pubblica della funzione esercitata, ha portato il Governo del nostro Paese a proporre la creazione di una Fondazione²⁷, intitolata, probabilmente non a caso al « padre » del telefono, che avrà « *come scopo primario la tenuta del Registro dei nomi a dominio per il country code top level domain (ccTLD) .it* » e che potrà anche « *gestire ulteriori registri e servizi di pubblica utilità funzionali all'operatività e/o miglior sviluppo delle tecnologie di telecomunicazioni in Italia* ».

Il testo della bozza di Statuto²⁸ della Fondazione Meucci, il cui art. 2, I capoverso, definisce lo scopo dell'organismo e traduce già ad un primo approccio un riconoscimento esplicito della propria funzione per servizi di pubblica utilità²⁹, dando finalmente una legittimazione statutaria ad un in-

²⁶ Attualmente è ancora in vigore, per la risoluzione delle dispute, l'arbitrato predisposto da ICANN; Per un approfondimento sulle procedure dell'UDRP, si rinvia a A. VALENTE, *La registrazione e l'utilizzo del domain name: l'arbitrato obbligatorio della ICANN*, in *I Contratti*, n. 5/01, pag. 501 e ss.

²⁷ La bibliografia sulle fondazioni è davvero copiosa; giova in questa sede segnalare alcuni scritti, taluni risalenti ma la cui autorevolezza mantiene attualità, tal altri più recenti, testimonianza delle innovazioni subite dall'istituto in parola. È, pertanto, consigliabile la lettura di P. RESCIGNO, voce *Fondazioni* (dir. civ.), in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1968, pag. 790; G. PONZANELLI, *Le non profit organizations*, Milano, 1985, *passim*; Id., *Fondazioni, non profit e attività d'impresa: un decennio di successi*, in *Riv. Dir. priv.*, 1999, pag. 185 e ss.; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, *passim*; FUSARO, *Fondazioni*, nel *Digesto IV ed.*, disc. Priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, pag. 359; F. GALGANO, *Le associazioni. Le fondazioni. I comitati*, Padova, 1988; Id., voce *Fondazioni* (dir. civ.), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XIV, Ed. Enc. It., 1989, pag. 1 e ss.; M.

DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le fondazioni*, nel *Trattato Rescigno*, 2, Torino, 1982, pag. 193 e ss.; Id., *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. Dir. civ.*, 1999, I, pag. 287 e ss.; BARALIS, *Enti non profit: profili civilistici*, in *Riv. Notar.*, 1999, pag. 1091 e ss.; A. SANTUARI, *Le Onlus. Profili civili, amministrativi e fiscali*, Padova, 2000, *passim*; V. GIARMOLEO, *Attività commerciale ed enti non-profit*, Padova, 2003, *passim*.

Un contributo ancor più settoriale, ma puntuale ed attento agli aspetti di novità, relativamente alle Fondazioni Universitarie è rinvenibile in G.M. RICCIO, *Le Fondazioni universitarie. Analisi del d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254*, in *NGCC*, parte II, 2002, pag. 142 e ss.

²⁸ La bozza di Statuto è rinvenibile al sito *www.nic.it*, tavolo dei domini, visitato il 10 dicembre 2002.

²⁹ Sulla « funzione » dello scopo delle Fondazioni, sul se cioè, questo debba necessariamente perseguire fini di pubblica utilità, si riscontrano, in dottrina posizioni differenti anche se l'orientamento maggioritario propende per il fine pubblicistico. Pur tuttavia, giova ricordare che sul punto

sieme di procedure che, forse per ritrosia o forse per paura, erano destinate sempre ad entrare per la « porta di servizio » nell'ordinamento giuridico, per la loro carenza di « giuridicità »; oggi invece, il riconoscimento di pubblica utilità del servizio svolto ma anche il richiamo fatto all'art. 1 dello Statuto della costituenda Fondazione, alla sua natura di « persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile e dal presente Statuto », fuga ogni ipotesi di ragionevole dubbio sul se, dalla sua entrata in vigore a pieno regime, si possa più parlare, discutendo delle regole di internet e limitatamente ai *domain names*, di mera norma tecnica senza alcuna precettività giuridica delle procedure di assegnazione in uso dei domini; *expressis verbis*, d'ora in avanti, il soggetto che registrerà il proprio dominio internet sotto il ccTLD .it, secondo lo schema e le regole stabilite dalla Fondazione, non correrà più il rischio di essere « messo in discussione » quanto alla titolarità del dominio assegnato.

Ma non solo, leggendo il ricordato articolo 2 si riscontra un ulteriore dato, che già in altra sede si era avuto modo di propinare³⁰, e cioè che il nuovo organismo, accorpa finalmente in un unico « contenitore » tutte le funzioni che prima erano ripartite tra la *Registration Authority* e la *Naming Authority*, eliminando quella che era una peculiarità (sia consentito, inspiegabile e superflua) del nostro sistema, atteso che in tutti gli altri Paesi del mondo le procedure di assegnazione e gestione dei domini internet vengono svolte da un unico ente, come ad esempio in Inghilterra, ove esiste solo la *Nominet .uk*, la quale pur essendo ente *non profit*, si autoproclama esercente un pubblico servizio all'uopo definendosi: « *Nominet is not a governing or regulatory body, but provides a public service for the UK. namespace on behalf of the Internet community... Nominet UK is not for profit Internet Domain name Registry... D.N. registration are made on a first come first served basis.... Nominet UK is the National Registry for all Internet Domain Name ending .uk* »³¹.

L'avvenuto « accorpamento », in verità, era prevedibile; infatti, già nella nuova versione del contratto³² presentato dalla *Registration Authority* ai *provider/maintainer* (soggetti che registrano nomi a dominio per conto terzi, gestendo il mantenimento di nomi a dominio per conto dei propri clienti), per l'anno 2003, di fatto è stata estromessa totalmente la *Naming authority* dal processo di formazione delle procedure e delle regole

non ha mancato di « effettuare pressioni » la dottrina straniera ed in particolare quella tedesca secondo cui la Fondazione può perseguire sia fini pubblici che privati purché gli stessi siano leciti, nonché quella francese che invece è incline per uno scopo esclusivamente a fini pubblici senza tenere in considerazione la « dimensione » della collettività interessata. Per queste valutazioni, unite a rilievi critici, si rinvia con favore al recente contributo di G.M. RICCIO, *Le fondazioni universitarie...cit.*, in *NGCC*, parte seconda, 2002, pag. 150.

³⁰ Sia consentito il rinvio a A. MAIETTA, *Il « pendolo » della giurisprudenza... cit.*, in *Il Corriere Giuridico*, 10/02, pag. 1357.

³¹ « *Nominet non è un organo esecutivo o regolatore, ma fornisce un servizio pubblico per l'area dei nomi Uk nell'interesse della comunità di Internet... La Nominet è il no-profit Registro dei Nomi a Dominio... le registrazioni sono effettuate sul principio del first come first served...Nominet è il Registro Nazionale per tutti i domini terminanti in UK* », al sito <http://www.nic.uk> sez. « About us »

³² Il testo del contratto è rinvenibile al sito internet www.altalex.it, rubricato: *Domini « .it »: nuovo contratto RA — maintainer 2003 — esautorata la Naming Authority*; il sito è stato visitato il 29 dicembre 2002.

che governano il ccTLD .it, demandando tali funzioni alla RA stessa, quasi come se, in attesa di un definitivo accentramento delle funzioni, fosse già *in action* un'opera di esautoramento di poteri, in un senso anomalo del termine, per quanto sin qui evidenziato.

Le critiche mosse a tale accorpamento, che si fondano sulla preoccupazione di una scarsa democraticità nel processo futuro di gestione dei domini di internet, non sono da condividere atteso che, già più volte abbiamo evidenziato la mancanza di « forza giuridica »³³ degli organismi di gestione dei *domain names*, di guisa che, tenere in « vita » due enti senza rappresentatività anziché uno soltanto, ma con una legittimità statutale, sembra davvero un non senso.

3.1. (segue) ORGANI E STRUTTURA.

La Fondazione avrà una struttura complessa formata da organi istituzionali ed uffici operativi; quanto ai primi è previsto il Presidente (eletto a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni), il Consiglio di Amministrazione (composto da cinque membri, di cui tre su nomina del Ministro delle Comunicazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Ricerca; il Presidente del Comitato Tecnico; un eletto dal Comitato Tecnico), il Collegio Sindacale (composto dal presidente e da due o quattro membri nominati dal C.d.A., in possesso del requisito soggettivo della iscrizione nel registro dei revisori contabili) e il Comitato Tecnico (composto da sedici membri nominati dal C.d.A. sulla base delle designazioni così effettuate: 2 rappresentanti eletti dai provider/maintainer con contratto in essere per la registrazione dei domini sotto il ccTLD .it; 2 rappresentanti delle associazioni di operatori di telecomunicazioni; 2 rappresentanti eletti tra le associazioni di utenti internet; 2 rappresentanti del gestore tecnico del Registro; 1 rappresentante della Rete dell'Università e della Ricerca Scientifica Italiana; 2 rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni; 2 Rappresentanti della Presidenza del Consiglio; 1 rappresentante del Ministero delle Attività Produttive; 1 rappresentante del Ministero degli Interni; 1 rappresentante del MIUR.). Quanto agli Uffici operativi sono previsti un Ufficio Controllo Interno, un Ufficio Legale, un Ufficio per la risoluzione delle dispute, una Segreteria amministrativa, una Segreteria Tecnica ed un Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni.

V'è inoltre da aggiungere che i requisiti per la nomina negli organi della Fondazione, sono quelli di onorabilità previsti dall'art. 26 del d.lgs. 385/93³⁴ e dall'art. 13 del d.lgs. 58/98³⁵ e dai relativi decreti attuativi.

³³ In tal senso S. MONDINI, nota a Tribunale Brescia, 6 dicembre 2000, in *Il diritto industriale*, 2/01, pag. 174 e ss; nonché nello stesso filone interpretativo E. BASSOLI, *Domain grabbing e tutela inibitoria*, in questa *Rivista*, 3/01, pag. 524; P. SAMMARCO, *Illeciti contraffattori...cit.*, in questa *Rivista*, 6/02, pag. 1060.

³⁴ Art. 26 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia): 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal Consi-

La delineata struttura mostra una architettura senz'altro più complessa rispetto a quella delle precedenti Autorità di registrazione, con compiti e funzioni ben delineate; v'è però una considerazione da fare *prima facie* a proposito delle nomine dei componenti degli organi che sembrano senza dubbio più rappresentativi, il C.d.A. ed il Comitato Tecnico.

glio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

Il D.M. 18 marzo 1998, n. 161, Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, all'art. 1 — Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari — stabilisce che: 1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può esse-

re maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

³⁵ Art. 13 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) — Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali: 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

Il D.M. 11 novembre 1998, n. 468, Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso... (omissis) all'art. 1 — Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM società di gestione del risparmio e SICAV — stabilisce: 1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società si intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»), delle società di gestione del risparmio (di seguito «SGR») e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito SICAV) devo-

Il Consiglio di Amministrazione ha tre membri su cinque nominati dal Ministro delle Comunicazioni, *ergo* la maggioranza è governativa; orbene, la circostanza non è di poco momento in una ottica duplice: in primo luogo, il fatto che la Fondazione sia così rappresentata, riconosce alla stessa una legittimazione molto forte, inserendo *pleno iure*, di fatto, un « grande fratello » in un contesto, quello della rete internet, che per definizione, rifiuta il controllo dei pubblici poteri, autolegittimandosi come un nuovo mondo, il *cyberspace*, che già da tempo aveva reso palese la propria dichiarazione di indipendenza: « *Government of the industrial World, you weary giants of flesh and steel, i come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, i ask you of the past to leave us alone. You have no sovereignty, where we gather* »³⁶; in secondo luogo, però, si corre il rischio di minare alla radice un sistema di democraticità collaudato, per fare spazio a ingerenze di tipo politico-economico che, fin'ora, seppur tra notevoli dubbi ed incertezze interpretative, aveva dato comunque garanzia di affidabilità. Un ulteriore, *break point* è rinvenibile nel fatto che la Fondazione, andrà a gestire, regolare, risolvere tutto ciò che riguarda i *domain names* sotto il ccTLD .it, fornendo all'impianto delle regole l'unica cosa che fino ad oggi era mancata: la certezza della norma; ma come si raccorderà il « nuovo diritto » con la regola tecnica universale, globale? Sarebbe, *de iure condendo*, ipotizzabile una sorta di Conferenza internazionale dei servizi di internet, al fine di armonizzare le singole norme degli Stati con le regole tecniche di internet, per un incontro unificante su di un territorio de-contestuale e globale. Nella bozza di Statuto, si fa cenno, ma solo in via eventuale e sussidiaria alla possibilità di avviare contatti con organismi nazionali od internazionali per le tematiche legate all'*internet governance* e soltanto per mere informazioni o collaborazioni, mentre sarebbe stata più opportuna, ad avviso di chi scrive, una consultazione preventiva ed obbligatoria, propedeutica a qualsiasi determinazione.

Le perplessità evidenziate, sembrano state intuitive, ad una più puntuale lettura, anche dai promotori della Fondazione allorquando si sono stabiliti

no essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV; c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto se-

condo criteri di professionalità e competenze fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

³⁶ È questa la c.d. Dichiarazione d'Indipendenza del *Cyberspace* di John Perry Borlow, riportata da L. PEYRON, *Marchio ed internet: link e affinità di prodotti e servizi*, in *Il diritto industriale*, n. 2/98, pag. 145 e ss.

i criteri di nomina del Comitato Tecnico che sembra essere « l'altro piatto della bilancia », quasi un contrappeso allo strapotere del C.d.A.; un equilibrio che sembra raggiunto allorché si nota una forte componente (nove membri su sedici che potremmo definire nominati « dal basso »), di rappresentanti delle categorie tecniche e di rappresentanti di non meglio specificate associazioni di utenti internet, forniti di alte competenze tecniche.

Ad avviso di chi scrive, i due organi non operano su di un piano di parità atteso che è pur vero che il Comitato Tecnico definisce le regole, gli *standards* e le procedure di assegnazione, gestione e valutazione in ordine ai domini internet (art. 13, penultimo comma della Bozza di Statuto) ma è ancor più vero che al C.d.A. spetta la ratifica di quanto deciso dal Comitato Tecnico, anzi per essere più espliciti, il C.d.A. esercita un vero e proprio diritto di veto sulle determinazioni del Comitato Tecnico con l'unica, fumosa, garanzia di una « motivazione scritta » per l'eventuale blocco delle decisioni (art. 10, comma 8 della Bozza di Statuto).

Il quadro si completa con la previsione di un bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredato da una relazione del C.d.A. in ordine alla gestione e sottoposto a revisione secondo le norme vigenti per le società per azioni quotate in borsa³⁷.

Come è agevole dedurre si tratta di criteri tipici da società pubblica soggiacente a regole puntuali e fornite di pubblicità, tipiche di enti che per la loro essenziale assenza di scopo lucrativo devono essere improntati alla trasparenza ed all'equilibrio degli interessi contrapposti; sicché, mutuando una espressione del diritto dei mercanti, « i conti debbono tornare ».

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La breve panoramica effettuata sulla Fondazione Meucci sollecita più che delle considerazioni conclusive, alcuni spunti per una riflessione futura; è, infatti, prematura qualsiasi « condanna » così come pure sconsigliabile è un « eccesso di entusiasmo », dovendo rimandare ad un momento successivo una riflessione più puntuale anche all'esito dell'effettivo funzionamento della neonata Fondazione, anzi del costituendo organismo.

Vanno però evidenziate, da subito, alcune perplessità che fanno da contrappeso a momenti di condivisione per la scelta operata.

³⁷ Il richiamo al diritto societario impone il rinvio alle regole che sovrintendono lo stesso, per un'analisi delle quali è utile e pertinente la lettura in linea generale di AA.VV., *Manuale di diritto commerciale* (a cura di Vincenzo Buonocore), Torino, ult. ed., *passim*; nonché, per un'analisi specifica delle società di capitali, si consigliano i recentissimi contributi di AA.VV., *Diritto delle società di capitali* (manuale breve), Milano, 2003, *passim*; ed ancora F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XXIX, Padova, 2003, *passim*.

Per il richiamo operato dallo Statuto della Fondazione alle norme in materia bancaria e creditizia, una panoramica sulle stesse è data da F. CAPRIGLIONE, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Tomo I e II, Padova, 2001, *passim*; più specificamente sul bilancio e sulle tecniche di redazione dello stesso, anche da un punto di vista pratico e con una « finestra » su altri ordinamenti, è utile la consultazione di M. CAMPRA, *Il Bilancio. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia*, Milano, 1998, *passim*.

Si è già espresso favore in precedenza per la circostanza che la Fondazione andrà a riunire sotto un unico « ombrello », le funzioni di due organismi, la *Registration Authority* e la *Naming Authority*, al cui congedo definitivo, non è pensabile che ci saranno troppi rimpianti atteso che, come più volte sostenuto, la loro esistenza è stata degradata tante volte ad un ruolo di semplice ufficio amministrativo, le cui determinazioni, parafrasando celebri autori, andavano al macero con una semplice parola della Magistratura; la scelta di una Fondazione di diritto privato, intendendosi per tale quella che « persegue un fine di utilità generale e di bene comune »³⁸, risulta da un lato condivisibile, dall'altro opinabile.

Il favore della scelta è riscontrabile nella legittimazione statutale che la Fondazione assume con la concessione dell'atto di riconoscimento³⁹, *recitius* con l'iscrizione⁴⁰ nel registro istituito presso le prefetture *ex art. 1*, comma 1°, d.p.r. 361/2000, che sincronicamente rende l'atto di fondazione perfetto da un punto di vista amministrativo-sostanziale e dà ingresso all'ente così costituito nel mondo della giuridicità⁴¹; *apertis verbis*, non vi sarà più, per l'utente di internet il rischio di vedere mitigato, privato di efficacia, il provvedimento con il quale viene concesso in uso il dominio di internet o, in caso vi fosse comunque una contestazione, non dovremo più « subire » pronunce di « emergenza » che stabiliscono che « *poiché le regole per l'attribuzione dl domain name sono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema pubblicitario o di comunicazione costituito da internet, il fatto che un soggetto abbia ottenuto il domain name seguendo le regole internet non vuol dire che esso sia, così, sottratto alle norme giuridiche vigenti nell'ordinamento che dispiegano la loro efficacia anche in internet* »⁴². Tanto accadeva perché vi è sempre stato il rifiuto da parte dell'ordinamento di riconoscere la regola (tecnica) della rete come dotata di pregio giuridico o, comunque, come capace di stabilire un comportamento da tenere; con l'avvento della Fondazione un tale atteggiamento di « sospetto » non dovrebbe più verificarsi, attesa la forza cogente dei provvedimenti emanati, *recte* emanandi.

Ma se tanto porta entusiasmo, per contro, solleva non pochi dubbi la presenza nella Fondazione di « promanazioni » di tipo governativo in un organo di grande capacità orientativa e decisionale come il Consiglio di Amministrazione, al quale, tra l'altro, molto « tra le righe » viene ricono-

³⁸ L'espressione è di P. RESCIGNO, voce *Fondazione cit.*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1968, pag. 790.

³⁹ Importante dottrina ha osservato che « l'atto di riconoscimento si caratterizza giuridicamente come una concessione, cioè un provvedimento amministrativo di natura discrezionale, avente per oggetto una concessione di *status* », F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, nel *Trattato Vassalli*, rist. della 2ª ed., II, Torino, 1956, pag. 60.

⁴⁰ Sul punto appare pertinente la critica di G.M. RICCIO, *Le Fondazioni Unversitarie... cit.*, in *NGCC*, parte II, 2002, pag. 146-147, allorché l'autore sostiene: « Appare evidente l'imprecisione nella

quale è incorso il legislatore, discorrendo ancora di concessione. Il decreto di riforma del riconoscimento delle persone giuridiche prevede, infatti, che l'acquisto avvenga mediante l'iscrizione nel registro, istituito presso le prefetture ».

⁴¹ Sul riconoscimento delle persone giuridiche, si rinvia per tutti a M.V. DE GIORGI-G. PONZANELLI-A ZOPPINI, *Il riconoscimento delle persone giuridiche*. D.p.r. 10 febbraio 200, n. 361, Ipsoa, 2001, *passim*.

⁴² Così testualmente, Tribunale di Vicenza, 6 luglio 1998 in C. GALLI, *I Domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001, pag. 504.

sciuto il diritto di veto sulle decisioni dell'altro organo maggiormente rappresentativo della Fondazione, il Comitato Tecnico, il quale, data la sua composizione maggioritaria « dal basso » come innanzi si faceva rilevare, sarebbe l'unico organismo idoneo a controbilanciare il « divario » di potere; sta di fatto, però, che questo processo di « equilibratura » può, senza neppure tanti sforzi, essere paralizzato dal C.d.A. con una semplice motivazione scritta.

La bozza di Statuto, per come resa pubblica, traduce, quindi, ad un esame attento del giurista, un intento « legittimante » ma contestualmente « controllante » dello Stato in un settore nel quale finora soltanto la componente tecnica aveva recitato un ruolo da protagonista; la Fondazione, pertanto, sembrerebbe quasi un « atto concessorio del Governo » con cui si favorisce l'autoregolamentazione perché alla stessa è riconosciuta efficienza, ma sotto il controllo in fase deliberativa — esecutiva del pubblico potere.

Né, d'altra parte, era ipotizzabile, considerata la vastità del fenomeno di registrazione dei domini internet e la magmatica giurisprudenza (tutta di merito, ad oggi) formatasi, lasciare l'area del *domain (name)* in un vuoto normativo fatto di incertezze e di estraneità degli enti preposti sia da un punto di vista sostanziale che processuale: una estraneità colmata oggi dalla rappresentanza legale fornita al Presidente del C.d.A.

Una ulteriore considerazione, a matrice propositiva, sembra opportuna anche dopo la lettura dell'ultimo comma dell'art. 4 della bozza di statuto, rubricata « Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali ».

È infatti, previsto un « centro di eccellenza » all'interno della Fondazione che svolgerà attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico; la previsione, a parere di chi scrive, traduce una maturità incoraggiante del legislatore, nella misura in cui, in una interpretazione elastica della previsione statutaria, questa sia da intendersi anche nel senso che il « centro di eccellenza » si faccia promotore di attività seminariali tendenti allo sviluppo non soltanto delle ricerche tecnologiche e di innovazione ma sia anche un « laboratorio di idee », che apporti nuova linfa allo strumento mediatico internetiano in ogni sua sfaccettatura, anche comportamentale al fine di fornire, mediante « l'educazione alla rete » le conoscenze necessarie per l'utilizzo della stessa, una sorta di *virtual society*, resa edotta, dei « quartieri residenziali » e dei « ghetti » della rete⁴³.

Una nota di perplessità infine, non rinvenibile nella bozza di testo statutario, ma desumibile dalle funzioni spiegate e dalle locuzioni utilizzate, sorge a proposito della considerazione della natura giuridica del *domain name* a seguito della *partenza* del nuovo organo.

È nota la posizione di chi scrive in ordine alla mera funzione di indirizzo elettronico del dominio internet, attesa la mancanza di regole di senso diverso, dell'assenza del principio della territorialità, della genericità della nomenclatura dei siti e così via. Tutte considerazioni che, sotto la vigenza

⁴³ In tal senso M. FRANZONI, *Atti del Convegno di Trento del 19-20 maggio 2000, La tutela della persona di fronte alle reti telematiche*, inediti; l'Autore sosteneva che internet è come una grande metropoli in cui ci sono le zone di *elite*, dove abi-

tano le persone benestanti, ma anche i quartieri come il bronx che si popolano di personaggi discutibili e, pertanto, l'approccio alla rete delle rete, deve avvenire con entusiasmo ma mantenendo una certa cautela.

delle antiche autorità di registrazione, trovavano in un certo senso, conforto ed accoglienza.

Orbene, in una logica di ridefinizione degli *standards* e degli assetti, che fine sarà riservata ai domini di internet e che cosa diventerà la rete, limitatamente al nostro Paese?

La preoccupazione maggiore viene dal fatto che, sebbene internet nasce come strumento di scambio di informazioni e di comunicazioni di ogni genere e tipo, la sua « istituzionalizzazione » o, il tentativo di condurre sotto il « grande occhio » dello Stato il « punto nodale » della sua pervasività, il *domain name*, che è l'elemento di manifestazione visiva del sito *web* e il *medium* per il raggiungimento dello stesso, la rete diventi il circolo *elitario* dell'impresa, del mondo economico alle cui regole di *lex mercatoria virtuale*⁴⁴ dovrà uniformarsi anche la rete delle reti, nata e sviluppata come il luogo principe della democrazia planetaria e della cittadinanza telematica diffusa.

Conclusivamente si può dunque affermare che la Fondazione Meucci costituisce sicuramente un passo in avanti verso una regolamentazione maggiormente certa ed invocabile ma, come altro lato della medaglia, si affaccia alla finestra lo spettro del controllo pubblico troppo incisivo che mina alla radice, per l'ingerenza di natura politica, lo sviluppo del sistema virtuale.

A parere di chi scrive, avrebbe trovato favorevole e maggioritaria accoglienza la creazione sì di un unico organo, magari anche con l'incorporazione della *Naming Authority* nella *Registration Authority*, legittimando la stessa, con provvedimento dello Stato, a dettare, *rectius* a continuare a dettare, le regole della rete relativamente ai domini sotto il ccTLD .it od anche allargandone le competenze, di concerto con gli organismi internazionali che sovrintendono il sistema D.N.S.; ciò avrebbe significato la trasformazione della *Registration Authority* da mero « ufficio anagrafe » ad Autorità Amministrativa Indipendente, scelta che non avrebbe fatto gridare allo scandalo atteso che, proprio per la forte caratteristica di settore particolare e data la esigenza di normativa di dettaglio nella rete internet, l'approccio sarebbe stato più agevole anche perché i componenti dell'*Authority* sarebbero stati soltanto esperti delle telecomunicazioni o, comunque, del settore, senza la *longa manus* del potere (politico) statale.

Dalla parabola così delineata, non rimane che aspettare lo *start up* della Fondazione Meucci con l'auspicio di non dover rinunciare, discutendo della *cyberlaw*, all'antico brocardo *quod nullius esse potest, id ut alicuius fieret, nulla obligatio valet efficere*.

⁴⁴ In un contesto di ripensamento della *lex mercatoria* si pone il recente contributo di F. MARRELLA, *La nuova lex mercatoria. I principi Unidroit* (ed usi dei con-

tratti del commercio internazionale), in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XXX, Padova, 2003, *passim*.